ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com - pec ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 393 **Campobasso, 01.09.2020.**
Circolare n. 25/2020.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

BACHECA OPPORTUNITA' DI LAVORO

Si rende noto a tutti gli scritti interessati a eventuali acquisti di farmacie o parafarmacie che possono collegarsi sul sito di questo Ordine all'indirizzo: "*ordinefamacisticb.it*" sotto il link "*Servizi* " cliccare sul "*Farmacista*" entrare nell'area " *Opportunità di Lavoro*".

ENPAF - INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Si avvisano tutti gli iscritti che l'art. 78 del D.L. N. 34/20020 denominato " *Decreto Rilancio* " ha previsto l'erogazione anche per i mesi di Aprile e Maggio, dell'indennità per COVID-10 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati.In tale indennità rientrano anche i farmacisti.
Pertanto l'art. 13 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2000 ha disposto per il mese di maggio, l'erogazione dell'indennità aumentandone l'importo da 600 a 1.000 euro.
Per ricevere indennità il farmacista deve registrarsi on-line al portale dell'ENPAF attivo sul sito Internet dell'Ente all'indirizzo: www.enpaf.it.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 di Lunedi 17 agosto 2020 e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 settembre 2020.
L'ENPAF ribadisce che non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale " *Enpaf online*".
L'indennità per il mese di Maggio verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che l'hanno ricevuta nel mese di Aprile e quind non debbono presentare alcuna domanda
Si allega copia del documento pervenuto dall' ENPAF con preghiera di prenderne visione.

AGGIORNAMENTI COVID-19 – ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 693 DEL 17 AGOSTO 2020 – SOSTEGNO AI PSRENTI DEI SANITARI DECEDUTI.

Si informano tutti gli iscritti che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Agosto u.s. è stata pubblicata l'ordinanza n. 693/2020 del Capo della Protezione Civile concernente le donazioni in favore dei parenti delle persone decedute, a causa del COVID-19.
Il Decreto Rilancio ha esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e quindi anche ai familiari dei farmacisti il Fondo di solidarietà per i familiari e vittime del COVID-19.
Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sia dall'Italia che dall'estero usando le seguenti coordinare bancarie specificatamente riservate al Fondo per le famiglie degli operatori sanitari:

Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso 226 – ROMA
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. – Vittime Sa
IBAN: IT66J0306950201000000066432
BIC: BCITITMM

I beneficiari a partire al 2 settembre 2020 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile con cui accedono al beneficio, attestando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
grado di parentela con il soggetto deceduto;
generalità del richiedente;
la residenza;
di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità.
Si allega copia del documento pervenuto dalla Federazione con preghiera di prenderne visione.

AGGIORNAMENTI COVID-19 – MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILASCIO DELL'ECONOMIA (DECRETO AGOSTO)

Si informano gli iscritti che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il D.L. 2020 in vigore dal 15 agosto c.a. in cui sono inserite alcune disposizioni di particolare interesse in materia di:

SALUTE
LAVORO
SOSTEGNO DELLE IMPRESE
MISURE FISCALI

Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI.

NUOVE LINEE DI INDIRIZZO SULLA INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA CON MIFEPRISTONE E PROSTAGLANDINE

Si informa che il Ministero della Salute il 12 agosto 2020 ha emanato una circolare di aggiornamento delle: " *Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine*".

Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI con preghiera di prenderne visione.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

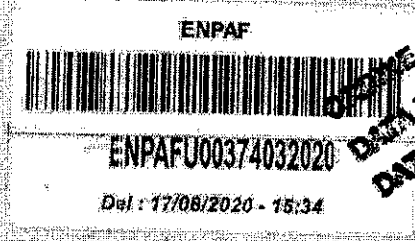
ALL. N° 01

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 17 agosto 2020

PRESIDENZA



ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
PROTOCOLLO 20/826 N° 381
DATA ARRIVO 17/8/20

Via email

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: art. 13 DL n. 104 del 14 agosto 2020 - Decreto interministeriale 29 maggio 2020 - Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - erogazione mese di maggio 2020.

L'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 "decreto rilancio" (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020) ha previsto l'erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità per COVID-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti.

In attuazione di quanto previsto, l'art. 13 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha disposto, per il mese di maggio, l'erogazione dell'indennità aumentandone l'importo da 600 a 1.000 euro.

Anche per questa fase di liquidazione dell'indennità, **l'Enpaf ha conservato la modalità telematica di presentazione dell'istanza,** che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 17 agosto e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 settembre 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati ad "Enpaf online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità.

Si precisa che il possesso di una PEC è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti, la cui mancanza può comportare l'irrogazione da parte dell'Ordine della sospensione.

Non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale "Enpaf online".

L'indennità per il mese di maggio verrà **erogata automaticamente** agli stessi soggetti che l'hanno già percepita per il mese di aprile i quali, dunque, **non devono presentare alcuna domanda.** Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per mese di marzo o per il mese di aprile. L'iscritto il quale dovesse comunicare il "richiesta indennità COVID 19 mese di maggio – variazione IBAN" e allegando fotocopia di un valido documento di identità.

Coloro che non intendono beneficiare del bonus per il mese di maggio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata (indirizzo posta@pec.enpaf.it) indicando nell'oggetto "rinuncia indennità COVID mese di maggio" e allegando fotocopia di un valido documento di identità.

Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l'ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di maggio, la liquidazione dell'indennità avverrà nell'ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all'Enpaf.

L'art. 13 del DL n. 104/2020 ha richiamato le disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 29 maggio 2020.

La collettività beneficiaria del reddito di ultima istanza è quella degli iscritti professionisti lavoratori autonomi. Possono presentare la domanda di indennità anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2019 e, per l'anno 2020, entro il 23 febbraio u.s..

È invece escluso dalla indennità il farmacista, lavoratore autonomo:

a. **titolare di una pensione diretta,** anche in regime di **cumulo o totalizzazione** (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
b. titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c. che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza;
d. che ha presentato domanda per l'indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
e. che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;

Possono presentare domanda i farmacisti lavoratori autonomi che siano anche:

1. titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf;
2. titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si rammenta che la domanda per il reddito di ultima istanza presuppone particolari limiti reddituali e che l'attività professionale abbia subito limitazioni nel periodo di emergenza epidemiologica; tali circostanze dovranno essere autocertificate dal richiedente, ai sensi del Dpr n. 445/2000. Le predette autocertificazioni saranno soggette a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

Informazioni dettagliate potranno essere acquisite attraverso un documento riepilogativo pubblicato sulla home page del sito Internet dell'Enpaf. Come di consueto, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione degli iscritti e potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica info@enpaf.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

ALL. N°02

Roma, 25.08.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000007437/AG
Oggetto: Coronavirus: Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020- Sostegno ai parenti dei sanitari deceduti.
Circolare n. 12452
SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 26/8/20 N° 386
DATA DI ARRIVO 25/8/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Covid-19:
Ord. 693/2020 su sostegno ai parenti dei sanitari deceduti.

Si fa seguito alla *news* federale dell'8 aprile 2020 e alla circolare federale n. 12281 del 28.05.2020, per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto u.s., è stata pubblicata l'ordinanza n. 693/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (cfr. all. 1), che modifica l'ordinanza n. 660/2020, relativa alle donazioni a favore dei parenti delle persone decedute, a causa del Coronavirus, nell'esercizio della propria funzione ed attività.

In particolare, è stata ravvisata la necessità di armonizzare le previsioni delle disposizioni di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 con quelle di cui all'art. 22-bis del D.L. 18/2020, nonché di individuare le modalità di gestione delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

Nello specifico, l'art. 22-bis del citato D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione 27/2020, ha istituito il Fondo di solidarietà per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, vittime del Covid-19.

Successivamente, il Decreto Rilancio ha esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie - e, quindi, anche ai familiari dei farmacisti - il predetto Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19, che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "*come concausa*" del contagio da COVID-19 (cfr. circolare federale n. 12281 del 28.05.2020).

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020

Tutto ciò premesso, l'ordinanza in oggetto sostituisce l'art. 1 della precedente Ordinanza n. 660/2020, stabilendo che, per assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "*come concausa*" del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

Tali donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'estero usando le seguenti coordinate bancarie, specificatamente riservate al Fondo per le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus:

Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso 226 - ROMA
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. -Vittime Sa
IBAN: IT66J0306905020100000066432
BIC: BCITITMM

Criteri per l'individuazione dei beneficiari

L'articolo 2 dell'Ordinanza 693/2020, dopo avere chiarito che tale beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto in forma di sussidio *una tantum*, elenca i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari.

In particolare, tale sussidio è corrisposto al coniuge superstite o al convivente di fatto.

In mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto.

In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto.

Il beneficio è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di euro 25.000.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di euro 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.

Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero, l'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.

Modalità di erogazione

A partire dal 2 settembre 2020 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale) e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti beneficiari del sussidio, individuati come sopra, presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- il grado di parentela con il soggetto deceduto;
- le generalità del richiedente;
- la presenza di eventuali soggetti che hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;
- la residenza;
- l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio;
- di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l'ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;
- l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.

Le erogazioni dei benefici sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all'esito dell'erogazione dei benefici, residuino risorse sul conto corrente bancario appositamente aperto, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo.

Le domande di accesso al beneficio sono esaminate da una Commissione, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, che, all'esito dell'esame delle stesse, provvede a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

ALL. N° 03

Roma, 25.08.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000007451/AG
Oggetto: Coronavirus: D.L. 104/2020- Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto).
Circolare n. 12454
SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 26/8/20 N° 285
DATA DI ARRIVO 25/8/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Covid-19: Decreto Agosto.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto u.s., è stato pubblicato il D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) (cfr. all. 1), in vigore dal 15 agosto u.s..

Si evidenziano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

Per rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del SSN, dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, possono ricorrere ad alcuni strumenti straordinari, suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di screening.

È stata prevista per il recupero dei ricoveri ospedalieri la possibilità di:

a) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del SSN a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; anche tale incremento opera limitatamente al periodo dalla

data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, anch'esso ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 - bis e 2 -ter del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 (cfr. circolare federale n. 12215 del 06.05.2020).

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening è stata prevista la possibilità di:

a) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN, a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

b) incrementare, in deroga alla contrattazione, la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive di accertamenti diagnostici del personale del comparto sanità dipendente del SSN, a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; anche tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, anch'esso ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

c) incrementare fino ad un limite di 10 milioni di euro, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2 -sexies, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna Regione nella colonna 3 dell'allegato A.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile a tali strumenti straordinari, limitatamente al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del decreto in oggetto.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Per l'accesso alle risorse, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e cioè entro il 14 settembre 2020), nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolari federali nn. 12057 del 19.03.2020 e 12215 del 06.05.2020), un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.

Art. 30 (Incentivi in favore del personale sanitario)
La disposizione modifica l'articolo 1, comma 2, del D.L. Cura Italia, al fine di chiarire che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi.

Art. 31 (Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
Il comma 2 del presente articolo dispone che il Presidente e il Direttore generale dell'Agenas, al momento sostituiti dal Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 42 del D.L. 23/2020 (cfr. circolare federale n. 12154 del 16 aprile 2020), siano nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 14 settembre 2020. Contestualmente alla nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)
La norma prolunga per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. In particolare, si consente ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020) per nove settimane, incrementabili di ulteriori nove settimane, fino ad una durata massima complessiva di diciotto settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del citato D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.
Le ulteriori nove settimane di trattamento sono invece riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, una volta che sia decorso il periodo autorizzato.
Per queste ulteriori nove settimane è, inoltre, previsto il versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro pari al 9% o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, a seconda che abbiano registrato una riduzione del fatturato inferiore al 20% ovvero che non abbiano registrato alcuna riduzione di fatturato. Nessun contributo è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno iniziato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale esonero non include i contributi dovuti all'INAIL.
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Art. 5 (Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)
La norma proroga, alle medesime condizioni di cui all'art. 92 del D.L. 34/2020 (cfr. circolare federale n. 12281 del 28.05.2020), per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, le prestazioni NASPI e DIS-COLL, la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del D.L. 34/2020.

Art. 6 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)
La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2020, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. Sono però esclusi, oltre ai contratti nel settore agricolo e di lavoro domestico, anche i contratti di apprendistato.
L'esonero si applica anche per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Art. 8 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
Fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
La disposizione abroga il comma 1-bis dell'art. 93 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.07.2020).

Art. 13 (Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)
È prevista l'erogazione anche per il mese di maggio dell'indennità ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza - e quindi anche ai farmacisti - in attuazione dell'art. 44 del D.L. Cura Italia. L'importo è innalzato da 600 a 1000 euro.
L'indennità è erogata automaticamente per i professionisti che ne abbiano già fruito nei mesi passati. Coloro che invece non abbiano già beneficiato di tale bonus devono presentare domanda entro o non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto e cioè entro 14 settembre 2020.
Per la concreta attuazione di tale misura, la disposizione rimanda al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze del 29 maggio 2020, sulla base del quale è stata erogata l'indennità per il mese di aprile 2020.

Art. 14 (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)
È stabilita la proroga del divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020 per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dell'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali. Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Da tale divieto è escluso in caso di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Art. 15 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)
Tale articolo dà attuazione a quanto stabilito Corte costituzionale n. 152/2020, in materia dei benefici di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, riconoscendo che i benefici incrementativi in favore degli invalidi civili totali, sono concessi ai soggetti di età superiore ai 18 anni. Per l'effetto si abroga l'art. 89-bis del D.L. 34/2020 che aveva istituito un fondo destinato ad ottemperare alla predetta sentenza (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.07.2020).

Art. 23 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
La norma fissa al 15 ottobre 2020 i termini per la presentazione della domanda di tale misura all'INPS e amplia la platea dei beneficiari di tale reddito, estendendolo ai nuclei familiari in possesso, nel mese di maggio 2020, dei requisiti previsti.

Art. 26 (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)
La norma intende delimitare l'ambito di operatività delle disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Cura Italia (cfr. circolari federali nn. 12057 del 19.03.2020 e 12215 del 06.05.2020), sul periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori in quarantena, esclusivamente all'INPS, escludendo il riferimento agli istituti previdenziali.

Art. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)
La norma prevede, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici dovuti dai datori privati la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL inferiore al 75% della media europea o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

CORCORSI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 25 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

Al fine di semplificare le procedure concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto all'organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, l'art. 25 reca modifiche gli articoli 247 e 249 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con la Legge 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12281 del 28.05.2020).

In particolare, la disposizione in oggetto, superando la fase sperimentale e la temporaneità della misura, consente di svolgere a regime le prove concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 60, commi 1 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

Il comma 1 del presente articolo è volto ad assicurare continuità operativa alla misura della cd. Nuova Sabatini (art. 2 D.L.69/2013- cfr. circolari federali nn. 11702 del 10.09.2020 e 11890 del 24.12.2019).

Art. 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)

La norma estende gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del Decreto Rilancio alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, purché tali imprese:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 65 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

È estesa al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per prestiti e mutui già prevista dall'art. 56 del Decreto Cura Italia fino al 30 settembre 2020.

Art. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

La norma assicura, per le assemblee convocate entro fine agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.27/2020 (cfr. sul punto le circolari federali nn. 12057 del 19.03.2020 e 12215 del 06.05.2020), per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

Art. 76 (Sospensione scadenza titoli di credito)

L'articolo modifica l'articolo 11 del Decreto Liquidità (cfr. circolare federale n. 12154 del 16.04.2020), sulla sospensione dei titoli di credito, relativi ai vagli cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito.

MISURE FISCALI

Art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)
La disposizione introduce, in alternativa a quanto già disposto dagli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (cfr. circolari federali nn. 12281 del 28.05.2020 e 12408 del 23.07.2020), la possibilità di pagare gli importi dei versamenti sospesi per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Art. 98 (Proroga secondo acconto ISA)
La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (Imposta regionale attività produttiva), dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La proroga si applica ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti forfettari che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99 (Proroga riscossione coattiva)
È spostata dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Art. 109, comma 1, lett. b) (Proroga esonero TOSAP-Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche e COSAP- Canone occupazione di spazi e aree pubbliche)
La disposizione modifica l'art. 181, comma 2, del D.L. Rilancio, prorogando al 31 dicembre 2020 la presentazione in via telematica delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

Sarà cura della Federazione fornire aggiornamenti in merito all'iter di conversione del provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.1

ALL. N° 04

Roma, 19.08.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000007366/AG
Oggetto: Nuove Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine: circolare del Ministero della Salute e Determina AIFA 865/2020 su modifica delle modalità di impiego del medicinale Mifegyne a base di mifepristone.

Circolare n. 12448
SS
8.4
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 26/8/20 N° 388
DATA DI ARRIVO 19/8/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornate le "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine".

Si informa che il Ministero della Salute il 12 agosto 2020 (cfr. all. 1) ha emanato una circolare di aggiornamento delle "*Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine*".

In proposito, si rammenta che l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso il metodo farmacologico è una procedura medica, distinta in più fasi, che si basa sull'assunzione di almeno due principi attivi diversi, il mifepristone (meglio conosciuto col nome di RU486) e una prostaglandina.

Le nuove Linee di indirizzo, che aggiornano quelle del 24 giugno 2010, sono passate al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) che il 4 agosto scorso ha espresso parere favorevole al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico con le seguenti modalità (cfr. all. 2):

- fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale;
- presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all'ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital.

Successivamente al parere del CSS l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 12 agosto ha emanato la Determina n. 865 "*Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486)*" (cfr. all. 3), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto u.s., con cui sono state rimosse le limitazioni nell'uso

del Mifegyne che erano state introdotte nel 2009, al momento dell'approvazione del farmaco in Italia. In linea con le indicazioni approvate a livello europeo, è ora consentito l'utilizzo, in associazione sequenziale con un analogo delle prostaglandine, fino al 63° giorno di età gestazionale. È stato anche rimosso il vincolo che imponeva il ricovero "*dal momento dell'assunzione del farmaco fino alla verifica dell'espulsione del prodotto del concepimento*".

Pertanto, la modalità di somministrazione del mifepristone è la seguente:

- fino al 49° giorno di amenorrea il mifepristone è assunto in un'unica dose orale seguita, a 36-48 ore di distanza, dalla somministrazione dell'analogo delle prostaglandine: misoprostolo per via orale, oppure gemeprost per via vaginale;
- tra il 50° e il 63° giorno di amenorrea il mifepristone è assunto in un'unica dose orale seguita, a 36-48 ore di distanza, dalla somministrazione dell'analogo delle prostaglandine gemeprost per via vaginale.

Il Dicastero si raccomanda di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l'utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all'estensione del periodo in cui è consentito il trattamento in questione.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle note allegate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.3